



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina

Presidente

dott. Benedetto Sieff

Giudice relatore

dott. Jacopo Negro

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 39 / 2026, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 39-1/ / 2026** instaurato su ricorso di:

COCUZZA MARIA LUISE,

con l'avv. ERICA VICENTINI;

DEBITORE

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le



cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 268, comma 3 e 269, comma 2 c.c.i.i..

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato COCUZZA MARIA LUISE, e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC;
- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di settanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



- f) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- g) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, ** nonché la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;
- h) in caso di beni immobili o mobili registrati: ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti relativamente ai beni immobili e mobili registrati.

Trento, 11 agosto 2026

Il Giudice estensore

Benedetto Sieff

Il Presidente

Luciano Spina



